RISOLUZIONE (UE) 2022/1801 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 4 maggio 2022

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2020,

— visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0090/2022),

A. considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese ([1]), il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2020 ammontava a 158 619 073 EUR, con un aumento del 12,00 % rispetto al 2019; che il bilancio dell'Agenzia proviene prevalentemente dal bilancio dell'Unione;

B. considerando che la Corte dei conti (in appresso «la Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2020 (in appresso «la relazione della Corte»), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2020 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,44 %, con un incremento dello 0,02 % rispetto all'esercizio 2019; constata che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari all'85,09 %, con una diminuzione dell'1,52 % rispetto al 2019;

2. osserva con preoccupazione che l'Agenzia ha erogato in ritardo il 33 % dei pagamenti e, di conseguenza, ha pagato interessi per un importo di 12 000 EUR; osserva che la Corte ha rilevato livelli di ritardo simili nel 2019, 2018 e 2017, il che espone l'Agenzia a rischi finanziari e reputazionali; ricorda che il regolamento finanziario stabilisce che gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione devono effettuare i pagamenti entro i termini stabiliti e che, secondo quanto segnalato dalla Corte, l'Agenzia non ha provveduto in tal senso; osserva che, nella sua risposta all'osservazione della Corte, l'Agenzia ha menzionato problemi di personale, la pandemia di COVID-19 e un arretrato di fatture per i servizi di viaggio; osserva che la risposta dell'Agenzia non affronta il carattere strutturale dei ritardi di pagamento e invita l'Agenzia a rivedere il suo processo di pagamento per identificare l'origine dei ritardi e a intensificare gli sforzi per effettuare pagamenti entro i termini prescritti al fine di eliminare tali debolezze;

Performance

3. sottolinea l'importante ruolo svolto dall'Agenzia nel sostenere le indagini penali degli Stati membri nonché nel prevenire, rispondere e contrastare il terrorismo, la criminalità informatica, i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e altre forme gravi e organizzate di criminalità in tutta l'Unione;

4. evidenzia che il numero delle operazioni è passato da 1 921 nel 2019 a 2 315 nel 2020 (aumento del 24 %) e che il numero delle riunioni operative finanziate dall'Agenzia è diminuito da oltre 500 nel 2019 a 280 nel 2020 (calo del 44 %), il che sottolinea l'impatto della pandemia di COVID-19 sulle attività dell'Agenzia;

5. accoglie con favore l'istituzione del Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica, volto a sostenere le attività delle autorità nazionali fornendo assistenza operativa e strategica, e la creazione del laboratorio per l'innovazione di Europol;

([1]) GU C 114 del 31.3.2021, pag. 158.

6. osserva con soddisfazione che l'Agenzia si avvale di talune misure quali indicatori chiave di performance per esaminare il valore aggiunto fornito dalle proprie attività e altre misure per migliorare la gestione del bilancio; osserva che nel 2020 l'Agenzia ha razionalizzato gli indicatori nel suo programma di lavoro e ha monitorato, in totale, 43 indicatori di prestazione aziendale con obiettivi individuali fissati per ciascuno di essi, come l'attuazione degli impegni riportati, i tassi di pagamento e gli stanziamenti di impegno;

7. osserva che l'Agenzia si adopera per una stretta cooperazione con altri organi e organismi dell'Unione e organizzazioni internazionali al fine di garantire gli interessi di sicurezza di tutti i cittadini dell'Unione; osserva che l'Agenzia ha collaborato con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) nel contesto del progetto SIRIUS per tutto il 2020; osserva che gli esperti di questioni chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari e di esplosivi dell'Agenzia hanno sostenuto attivamente l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) in vari modi, ad esempio attraverso conferenze, seminari, webinar e altre esercitazioni; osserva inoltre che l'Agenzia ha sottoscritto un accordo di lavoro con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) l'8 ottobre 2020;

8. osserva che il 30 aprile 2019 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa in seguito alla richiesta proattiva dell'Agenzia di ricevere orientamenti in merito al suo impiego delle analisi dei big data («categorizzazione dei soggetti interessati») a fini di analisi strategica e operativa (caso GEPD 2019-0370); rileva inoltre che, in conformità del regolamento (UE) 2016/794 ([2]), il GEPD è stato incaricato di controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia a decorrere dal 1º maggio 2017; constata che nel settembre 2020, nel contesto della sua indagine, il GEPD ha ammonito l'Agenzia per via dei rischi per gli interessati dovuti all'assenza di garanzie specifiche di minimizzazione dei dati per l'analisi di grandi serie di dati; osserva che la conservazione continua di grandi volumi di dati senza categorizzazione degli interessati, per i quali è possibili stabilire un eventuale collegamento con un'attività criminale solo una volta avviata l'analisi, può costituire un rischio per il diritto delle persone alla protezione dei dati; osserva che il GEPD ha mantenuto un dialogo con l'Agenzia su tale questione e che quest'ultima ha elaborato un piano d'azione specifico; osserva che il piano d'azione ha affrontato le preoccupazioni del GEPD relative alla revisione dei dati necessaria per la conservazione di grandi quantità di dati relativi a persone senza alcun legame accertato con un'attività criminale, ma sottolinea la preoccupazione del GEPD che l'attuale quadro giuridico non preveda un periodo massimo per il trattamento di tali dati da parte dell'Agenzia; sottolinea che se ne evince che l'Agenzia ha conservato grandi quantità di dati relativi a persone senza alcun legame accertato con un'attività criminale e che l'Agenzia ha conservato tali dati per un periodo più lungo del necessario, in violazione dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione dei dati sanciti dal regolamento (UE) 2016/794; prende atto della decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 3 gennaio 2022, in cui all'Agenzia sono stati concessi 12 mesi per procedere alla cancellazione delle serie di dati privi di categorizzazione degli interessati detenuti il giorno di tale decisione e sei mesi per cancellare le nuove serie di tali dati a partire dalla data di ricezione; osserva l'impatto che la decisione del GEPD avrà sulla capacità dell'Agenzia di analizzare serie complesse e ampie di dati a sostegno delle indagini penali in corso relative a reati che rientrano nell'ambito del mandato dell'Agenzia, dal momento che il sostegno dell'Agenzia spesso richiede un periodo superiore a sei mesi e che l'Agenzia dovrebbe rispettare la pertinente legislazione dell'Unione in qualsiasi momento;

9. rileva che l'accordo politico sul mandato rafforzato dell'Agenzia raggiunto dai colegislatori nel febbraio 2022 risponde alle preoccupazioni del GEPD stabilendo le condizioni per il trattamento e i periodi di conservazione per serie di dati ampie e complesse; prende atto delle osservazioni del GEPD secondo cui la nuova legislazione che disciplinerà l'Agenzia consente a quest'ultima di trattare i dati senza alcun legame accertato con un'attività criminale; ritiene che, data la natura complessa della cooperazione transfrontaliera delle autorità di contrasto nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, siano giustificate eccezioni debitamente esaminate; sottolinea che occorre trovare un equilibrio tra operazioni di polizia efficaci e la tutela del diritto dei cittadini alla vita privata, e che l'ordinanza del GEPD ha sollevato preoccupazioni circa il corretto raggiungimento di tale equilibrio da parte dell'Agenzia; invita l'Agenzia a tenere conto delle preoccupazioni del GEPD compiendo rapidi progressi nella categorizzazione degli interessati e rispettando i limiti di conservazione stabiliti per legge, adempiendo in tal modo ai principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione dei dati, garantendo e preservando nel contempo la capacità operativa dell'Agenzia; si attende che l'Agenzia rispetti il suo obbligo giuridico di fornire annualmente al Parlamento informazioni sul numero di casi in cui si è avvalsa delle possibilità giuridiche di trattare i dati delle persone fisiche senza alcun legame accertato con un'attività criminale, oltre a informazioni sulla durata e sull'esito di tale trattamento;

([2]) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Politica del personale

10. constata che, al 31 dicembre 2020, l'organico dell'Agenzia era completo al 93,50 %, con la nomina di 575 agenti temporanei sui 615 autorizzati in base alla tabella dell'organico (rispetto ai 591 posti autorizzati nel 2019); osserva altresì che nel 2020 hanno lavorato per l'Agenzia 203 agenti contrattuali e 53 esperti nazionali distaccati, sui 235 agenti contrattuali e i 71 esperti nazionali distaccati autorizzati in base alla tabella dell'organico; rileva che l'Agenzia distingue tra quattro categorie di esperti nazionali distaccati, tre delle quali comportano costi limitati o nulli per il bilancio dell'Agenzia e rappresentano 53 persone aggiuntive, portando il numero totale di esperti nazionali distaccati a 106;

11. sottolinea che l'aumento continuo del carico di lavoro e della domanda da parte delle autorità degli Stati membri deve essere compensato da dotazioni di personale adeguate; rileva che il numero di posti per agenti temporanei nella tabella dell'organico dell'Agenzia è aumentato di 14 unità; invita la Commissione ad avviare un dialogo attivo con l'Agenzia per comprendere e soddisfare le esigenze a lungo termine dell'Agenzia in termini di risorse umane;

12. constata che, a seguito di un piano d'azione a livello di organizzazione, l'Agenzia ha concluso l'esercizio 2020 con una quota di posti vacanti pari all'1,0 %, a fronte dell'obiettivo annuale di un tasso di posti vacanti massimo del 2,0 %; rileva che l'Agenzia ha altresì raggiunto l'obiettivo relativo al tasso di avvicendamento massimo del personale (12 %), registrando un tasso del 10,9 % alla fine del 2020; osserva inoltre che l'Agenzia monitora periodicamente tali indicatori in relazione agli obiettivi annuali;

13. prende atto con preoccupazione della ripartizione di genere segnalata in riferimento al 2020 per i quadri dirigenziali di livello medio e superiore, dove gli uomini rappresentano l'82,8 % (149 uomini e 31 donne), per il consiglio di amministrazione, costituito al 79,2 % da uomini (42 uomini e 11 donne), nonché per il personale complessivo, formato per il 71,8 % da uomini (413 uomini e 162 donne); constata che i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalle autorità degli Stati membri; riconosce la diversità quale uno dei pilastri strategici dell'Agenzia; si compiace dell'impegno dell'Agenzia a migliorare la ripartizione di genere nella composizione del suo personale, in particolare nelle posizioni dirigenziali; constata che nel 2020 si è registrato un aumento della quota di personale femminile che ricopre posizioni di capo unità e equivalenti o posizioni superiori; incoraggia l'Agenzia a proseguire tale tendenza positiva e la invita a garantire una ripartizione di genere più equa a livello di dirigenza e di personale in futuro; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere maggiormente conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere in fase di nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia; ricorda all'Agenzia che, nella selezione dei candidati, risultano importanti le competenze, le conoscenze e l'esperienza, nonché l'equilibrio geografico e di genere tra i membri del personale;

14. osserva che nel 2020 l'Agenzia ha segnalato un caso di rapporto di lavoro conflittuale, che è stato ritenuto costituire molestia psicologica ai sensi dell'articolo 12 *bis* dello statuto; rileva che nel dicembre 2020 il membro del personale responsabile delle molestie psicologiche ha ricevuto una nota di biasimo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 11 dell'allegato IX dello statuto; constata che, in tale data, il membro del personale in questione aveva lasciato l'Agenzia; osserva altresì che nel 2020 non è stato portato dinanzi a un tribunale alcun caso di molestie concernente il personale dell'Agenzia;

15. osserva che il numero complessivo di operazioni sostenute dall'Agenzia è aumentato del 24 % nel 2020; rileva che l'incremento complessivo delle attività operative dell'Agenzia ha coinciso con una supervisione rafforzata da parte del GEPD, come si evince dal numero di raccomandazioni fornite dallo stesso in vari settori di attività a seguito di indagini e procedure di consultazione preventiva a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2016/794, nonché attività di monitoraggio delle ispezioni;

Appalti pubblici

16. constata che l'Agenzia ha prorogato la durata di un contratto quadro per la prestazione di servizi di viaggio per trasferte di lavoro sottoscrivendo una modifica dopo la scadenza del contratto nel 2018; osserva con preoccupazione che la Corte ha ritenuto tale pratica irregolare; rileva che l'Agenzia ha sottoscritto un'ulteriore modifica allo stesso contratto in data 29 marzo 2019, il che denota carenze nella gestione del contratto e nei controlli ex ante; prende atto della risposta dell'Agenzia secondo cui la decisione di prorogare il contratto nel 2019 è stata frutto di una valutazione approfondita volta a preservare la continuità operativa e non ha costituito una carenza nel controllo ex ante; si compiace che l'Agenzia abbia avviato un audit interno nel quarto trimestre del 2020 al fine di ottenere ulteriori garanzie in merito al suo approccio alla gestione dei contratti; rileva inoltre che il contratto per la prestazione di servizi di viaggio è scaduto nel marzo 2020;

17. constata che, secondo la relazione della Corte, per l'acquisto di mobili, accessori e servizi correlati, i termini utilizzati dall'Agenzia nei documenti del bando di gara non erano sufficientemente specifici, il che ha compromesso la natura competitiva della procedura di gara; osserva inoltre che l'Agenzia non ha controllato a sufficienza l'accuratezza dei prezzi sottostanti e il calcolo dei ribassi applicati agli articoli non standard prima di presentare il buono d'ordine al contraente; invita l'Agenzia a garantire il pieno rispetto dei principi del diritto della concorrenza in tutte le procedure di gara; osserva che, secondo la risposta dell'Agenzia, la documentazione di gara comprendeva l'oggetto dell'appalto e i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili, garantendo in tal modo la concorrenza e che, per quanto concerne il ribasso concesso dal contraente, quest'ultimo aveva offerto un ribasso maggiore rispetto a quello standard incluso nel contratto e l'Agenzia aveva quindi agito nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, in linea con quanto previsto dal contratto;

18. si compiace del fatto che l'Agenzia abbia attuato correttamente le raccomandazioni della Corte per quanto riguarda la soglia minima per il criterio tecnico di aggiudicazione più pertinente sotto il profilo della qualità, nonché i controlli dell'accuratezza dei prezzi sottostanti e del calcolo dei ribassi applicati agli articoli non standard;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

19. prende atto delle misure applicate e degli sforzi profusi in seno all'Agenzia per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi e la tutela degli informatori, nonché per contrastare le molestie; osserva che nel 2020 non è stato segnalato alcun caso di conflitto di interessi che avrebbe portato a indagini da parte del servizio investigativo interno dell'Agenzia;

20. si compiace del fatto che l'Agenzia pubblichi i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, della direttrice esecutiva e dei vicedirettori esecutivi;

Controllo interno

21. rileva che nel 2020 il servizio di audit interno della Commissione ha completato l'audit sulla sicurezza informatica dell'Agenzia e ha svolto i lavori preliminari dell'audit sulla gestione dei contratti; osserva che l'Agenzia ha attuato l'86 % delle raccomandazioni critiche o molto importanti che dovrebbero essere attuate nel 2020;

22. ricorda l'osservazione della Corte relativa alla proroga di un contratto quadro per la prestazione di servizi di viaggio per trasferte di lavoro; osserva che tale constatazione costituisce una carenza nelle procedure di appalto dell'Agenzia che incide potenzialmente sul sistema di controllo interno dell'Agenzia o su parti di esso; invita l'Agenzia a tenere conto delle osservazioni della Corte nel quadro della valutazione annuale del quadro di controllo interno;

23. osserva che gli elementi del quadro di controllo interno dell'Agenzia erano presenti e funzionavano in modo integrato in tutta l'Agenzia e che il sistema di controllo interno riduceva in modo efficace, portandolo a un livello accettabile, il rischio di non conseguire gli obiettivi annuali e pluriennali dell'Agenzia relativi alle operazioni, alla rendicontazione e alla conformità; invita l'Agenzia a tenere conto delle osservazioni della Corte nella sua valutazione annuale, in particolare quelle relative alla gestione dei contratti e ai pagamenti tardivi;

Risposta alla pandemia di COVID-19 e continuità operativa

24. osserva che l'Agenzia ha reagito rapidamente alla pandemia di COVID-19 e ha attuato diverse nuove misure per gestire la crisi limitando il più possibile l'impatto sulle attività dell'Agenzia, garantendo nel contempo la salute e la sicurezza quali priorità assolute; rileva tuttavia che la pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni dirette sugli sforzi dell'Agenzia volti ad attuare una serie di misure e a conseguire gli obiettivi del programma di lavoro 2020, in particolare quelli relativi alla presenza fisica di inquirenti e analisti presso la sede dell'Agenzia, ad esempio durante riunioni operative e di altro tipo, nonché alle procedure amministrative non basate su un flusso di lavoro elettronico; invita l'Agenzia a digitalizzare il più possibile le procedure amministrative;

25. accoglie con favore le misure attuate dall'Agenzia per mantenere l'efficienza nella gestione delle procedure di appalto e delle attività correlate, tra cui l'effettuazione di ordini urgenti per soddisfare esigenze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19 e la modifica di vari contratti per adeguare i rischi ad essa connessi;

26. osserva che, sulla scorta degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19, l'Agenzia sta elaborando diverse misure per migliorare la sua adeguatezza alle esigenze future, quali metodi di lavoro decentralizzati, compresa la possibilità di utilizzare videochiamate e strumenti di collaborazione sicuri, il telelavoro (anche con computer portatili sicuri OpsNet in ragione della natura dei processi di informazione operativi) nonché flussi di lavoro elettronici modernizzati;

Altre osservazioni

27. plaude agli sforzi profusi dall'Agenzia per rafforzare la propria sicurezza informatica; osserva che nel 2020 i tre progressi più importanti dell'Agenzia in relazione alla protezione digitale hanno riguardato le capacità di accesso remoto, lo sviluppo basato sul cloud e le pratiche di codifica di software con codice sorgente aperto e di terze parti;

28. osserva che, in previsione del recesso del Regno Unito dall'Unione in data 31 dicembre 2020, l'Agenzia ha intrapreso lavori e preparativi intensi per garantire una transizione agevole, influendo sulle possibilità di proseguire la cooperazione operativa con il Regno Unito, compreso lo scambio di dati personali, e adeguando diversi strumenti e sistemi operativi;

29. incoraggia l'Agenzia a continuare a promuovere il proprio operato, le proprie ricerche e le proprie attività che possono aumentare la propria visibilità pubblica; osserva che le attività dell'Agenzia relative all'impatto della pandemia di COVID-19 sulla criminalità e la criminalità informatica è stato ampiamente pubblicizzato nel 2020, raggiungendo il grande pubblico attraverso i propri canali e quelli di terze parti;

30. accoglie con favore gli sforzi profusi dall'Agenzia per mettere in atto una strategia globale per la sostenibilità e per ridurre le emissioni di CO_2, come il miglioramento delle pratiche di riciclaggio e l'utilizzo di energia rispettosa dell'ambiente; incoraggia l'Agenzia a condividere le sfide e gli insegnamenti tratti in tale contesto in vista del discarico del prossimo esercizio finanziario e nell'ambito della rete delle agenzie dell'UE;

31. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 4 maggio 2022 ([3]) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

([3]) Testi approvati, P9_TA(2022)0196.